

Titolo Primo – RAGIONE SOCIALE

Art. 1 – Denominazione e sede

Comma 1. È costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata Associazione Italiana Prove non Distruttive Monitoraggio Diagnostica e Laboratori di Prova Ente del Terzo Settore (Nella versione in lingua anglosassone indicata come Italian Society for Non-Destructive Testing Monitoring Diagnostics).

Comma 2. La sigla dell'Associazione è AIPnD ETS.

Comma 3. L'Associazione ha la propria sede nel comune di Brescia.

Art. 2 – Finalità

Comma 1. L'Associazione persegue i seguenti scopi:

- promuovere la conoscenza tecnica e scientifica e lo sviluppo delle Prove non Distruttive, del Monitoraggio e della Diagnostica e dei Laboratori di Prova (PnD-MD-LP);
- valorizzare le attività professionali di coloro che operano nel settore delle Prove non Distruttive, Monitoraggio e Diagnostica e Laboratori di Prova;
- sollecitare lo svolgimento della vita associativa, curare e favorire lo scambio di idee, esperienze e conoscenze tra i Soci.

Art. 3 – Natura

Comma 1. L'Associazione:

- a) è libera ed indipendente;
- b) ha carattere tecnico, scientifico e culturale;
- c) non persegue scopi di lucro.

Art. 4 – Attività

Comma 1. L'Associazione svolge, coerentemente con le indicazioni di cui all'art. 5 D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., attività culturali di interesse sociale con finalità educativa. Nello specifico, l'Associazione:

- a) cura la preparazione e la divulgazione di materiale informativo e didattico;
- b) promuove ed organizza manifestazioni, congressi e riunioni a carattere tecnico, scientifico e culturale a livello nazionale e internazionale, nel settore delle Prove non Distruttive Monitoraggio e Diagnostica (PnD-MD);
- c) promuove ed organizza corsi ed altre attività formative utili al perseguimento degli scopi associativi, sia in Italia, sia all'estero;
- d) propone e svolge attività di assistenza, come riferimento, per i Soci, l'Industria e le Istituzioni;
- e) nell'ambito delle finalità di cui all'Art. 2, propone e partecipa attivamente a Progetti Collaborativi di Ricerca, finanziati e non, a livello nazionale ed internazionale.

Comma 2. L'associazione potrà inoltre svolgere attività secondarie diverse da quelle elencate al precedente comma 1, coerentemente con le finalità sociali di cui al precedente articolo 2. A titolo esemplificativo l'Associazione:

- a) promuove e può svolgere attività di qualificazione e certificazione del Personale e delle Società che operano nel settore delle Prove non Distruttive, Monitoraggio, Diagnostica e Laboratori di prova;
- b) organizza attività editoriale finalizzata alla divulgazione del materiale informativo e didattico (es. Il Giornale delle Prove non Distruttive, atti dei convegni, manuali, quaderni didattici etc.).

Comma 3. Ulteriori attività diverse, secondarie rispetto a quelle di cui ai commi precedenti, potranno essere deliberate dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, istituito ai sensi del successivo articolo 17 del presente statuto.

Art. 5 - Rapporti nazionali ed internazionali

Comma 1. L'Associazione promuove e mantiene rapporti di collaborazione con le Associazioni Consorelle e con tutti gli Organismi, Istituti, Enti, Comitati, Centri di Studi e di Ricerca, che operano nel settore delle Prove non Distruttive, Monitoraggio, Diagnostica e Laboratori di Prova sia in Italia, sia all'estero.

Comma 2. L'Associazione si adopera per il trasferimento delle conoscenze specifiche del settore nei Paesi di nuova industrializzazione, attraverso corsi di formazione e di "stages" per tecnici e specialisti, attivati sia in Italia, sia all'estero.

Comma 3. Rappresenta la Comunità Italiana delle PnD-MD negli organismi Internazionali ove è richiesta la Sua presenza.

COPIA

Titolo Secondo – I SOCI

Art. 6 – Qualificazione

Comma 1. L'Associazione è composta dai seguenti Soci:

A) Ordinari o Individuali

Tutte le persone impegnate nel settore delle PnD-MD-LP e/o interessate alla promozione degli scopi dell'Associazione

B) Sostenitori

Tutte le persone impegnate nel settore delle PnD-MD-LP ed interessate a sostenere le finalità e le attività dell'Associazione, contribuendo con il versamento di una particolare quota associativa.

C) Studenti Under 30

Tutte le persone interessate al settore delle PnD MD-LP di età uguale o inferiore ai 30 anni che siano o meno studenti di Università, Scuole Secondarie Superiori, Scuole di Specializzazione. Nel caso di Socio minorenni il diritto di voto non può essere esercitato.

D) Benemeriti

I Soci dell'Associazione che si sono distinti nell'ambito scientifico e/o professionale, che abbiano dato significativi e continui contributi all'avanzamento delle PnD-MD-LP ed alla attività associativa.

E) Onorario

Persona che abbia contribuito in maniera significativa e costantemente alla crescita dell'Associazione.

F) Ente

Le Società, gli Enti, gli Istituti, i Centri di Ricerca, le Scuole, le Università, ecc. le cui attività prevedono l'impiego delle PnD-MD-LP e/o sono interessate al loro sviluppo. Il Socio Ente può designare fino a quattro rappresentanti, ciascuno dei quali avente diritto di voto in Assemblea.

Art. 7 – Ammissione

Comma 1. I Soci Ordinari, Sostenitori, Studenti Under 30 ed Enti acquisiscono tale qualifica a seguito dell'accoglimento di loro domanda scritta. Eventuali situazioni anomale verranno portate, dalla segreteria, al primo Consiglio Direttivo utile seguente la ricezione della domanda di ammissione.

Comma 2. L'ammissione diventa effettiva soltanto dopo l'avvenuto pagamento della quota d'iscrizione.

Comma 3. La qualifica di Socio Benemerito ed Onorario viene conferita, con voto di maggioranza, dal Consiglio Direttivo.

Comma 4. La proposta di conferimento può essere presentata da membri del Consiglio Direttivo o da petizione di almeno cinquanta Soci e deve essere suffragata da documentazione adeguata.

Comma 5. I Soci Benemerito ed Onorario saranno proclamati tali durante l'Assemblea Ordinaria immediatamente successiva alla delibera del Consiglio Direttivo.

Comma 6. Non più di un Socio Benemerito e non più di un Socio Onorario possono essere designati per ogni anno solare.

Comma 7. I soci Benemerito e Onorario, non sono tenuti a corrispondere la quota sociale.

Art. 7 BIS – Doveri dei Soci

Comma 1. L'iscrizione all'Associazione implica, per i Soci, l'accettazione e l'obbligo di osservazione del presente Statuto, dei relativi Regolamenti e del Codice Etico.

Comma 2. I Soci devono versare i contributi o le quote, stabilite in via anticipata, entro il 30 aprile di ciascun anno solare di riferimento.

Statuto AIPnD (in vigore dal 26 Marzo 2021)

Comma 3. I Soci hanno diritto di esaminare i libri sociali in ogni momento, previa comunicazione all'Associazione almeno 10 giorni prima della data del previsto accesso.

Art. 8 - Decadenza

Comma 1. La qualità di Socio si perde:

- a) per dimissioni;
- b) per morosità;
- c) per radiazione

Comma 2. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Presidente dell'Associazione.

Comma 3. Il Socio viene considerato moroso se il versamento della quota associativa annuale non avviene entro i termini stabiliti dall'art. 7bis comma 2.

Comma 4. La cessazione della qualifica di Socio per i motivi a) e b) si verifica automaticamente al verificarsi dei relativi presupposti

Comma 5. Per la radiazione si rinvia al Titolo Settimo (Provvedimenti Disciplinari) del presente Statuto.

Titolo Terzo – PATRIMONIO SOCIALE

Art. 9 – Costituzione

Comma 1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili di proprietà e comunque acquistati o provenienti da lasciti o donazioni;
- b) introito delle quote sociali ordinarie e straordinarie;
- c) utili derivanti dalle attività svolte dall'Associazione;
- d) contributi, erogazioni e lasciti in denaro da parte di Enti e Privati;
- e) redditi patrimoniali.

Art. 10 – Destinazione

Comma 1. Il patrimonio dell'Associazione, sotto qualsiasi forma, deve essere destinato alle finalità di cui all'Art.2 del presente Statuto.

Comma 2. Ai fini di cui al comma 1, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 11 – Esercizio

Comma 1. Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno.

Comma 2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo procede alla formazione del bilancio d'esercizio redatto in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Comma 3. Il bilancio deve essere presentato ai Soci entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine che non dovrà eccedere i trecentoquattro giorni.

Art. 11 BIS – Quota associativa

Comma 1. Il versamento della quota, iniziale o annuale, non crea diritti di partecipazione economica o patrimoniale e, segnatamente, non crea quote di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

Titolo Quarto – ORDINAMENTO

Art. 12 – Organi dell'Associazione

Comma 1. Gli Organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea dei Soci (Ordinaria e Straordinaria)
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Comitato Esecutivo;
- d) L'Organo di Controllo;
- e) Il Collegio dei Probiviri.

Art. 13 Decisioni dei Soci e loro formazione

Comma 1. Sono riservate alla competenza dei Soci:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina del Consiglio Direttivo;
- c) la nomina dell'organo di controllo allorché ricorrano le condizioni previste dalla vigente normativa;
- d) le modificazioni dello Statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'Atto Costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei Soci;
- f) lo scioglimento dell'Associazione, la fissazione del numero dei liquidatori, la loro nomina ed i loro poteri;
- g) l'emissione di titoli di debito;
- h) l'esclusione di un Socio;
- i) le altre materie riservate alla loro competenza della legge, dall'atto costitutivo, dal presente statuto o sottoposte alla loro approvazione da uno o il Consiglio Direttivo o da tanti Soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

Comma 2. Le decisioni dei Soci possono essere adottate:

- a) con il metodo assembleare;
- b) mediante consultazione scritta;
- c) sulla base del consenso espresso per iscritto.

Con riferimento alle materie indicate sotto le lettere d), e), f) e g) del comma precedente, oppure quando lo richiedano uno o più membri del Consiglio Direttivo o tanti Soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei Soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

Art. 14 – Assemblea Ordinaria e Straordinaria

Comma 1. CONVOCAZIONE

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata spedita ai componenti del Consiglio stesso, ai Soci al domicilio indicato in Segreteria ed all'organo di controllo se presente, almeno ventuno giorni prima dell'adunanza. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, nonché l'elenco degli argomenti da trattare. L'Assemblea può essere convocata anche mediante e-mail o pec da spedirsi ai Soci all'indirizzo appositamente comunicato all'Associazione, ed ai sindaci ed al revisore, se nominati, almeno quattordici giorni prima dell'adunanza. L'avviso di convocazione viene pubblicato sul sito web dell'associazione almeno quattordici giorni prima dell'adunanza. Con riferimento alle materie indicate sotto le lettere d), e), f) e g) dell'articolo precedente, l'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno sessanta giorni prima dell'udienza ed assume la denominazione di Assemblea Straordinaria. L'Assemblea può essere convocata dovunque, anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio nazionale. In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea è validamente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipa, in proprio o per delega, l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori, sindaci e revisore, se nominati, sono presenti o si dichiarano informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Ai fini di consentire di verificare la validità dell'Assemblea totalitaria, gli amministratori, i sindaci ed il revisore, eventualmente assenti, dovranno rilasciare una dichiarazione scritta di essere stati tempestivamente informati della riunione e di non opporsi

Statuto AIPnD (in vigore dal 26 Marzo 2021)

alla trattazione degli argomenti. Tale dichiarazione verrà conservata tra gli atti della società. L'Assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; è fatta salva la convocazione entro un maggior termine come previsto dal precedente art.11. Il Consiglio Direttivo che convoca l'Assemblea, sia Ordinaria sia Straordinaria, nomina una Commissione Verifica Poteri che in sede di Assemblea, sia Ordinaria sia Straordinaria, accerterà l'effettiva corrispondenza dei presenti (e deleganti) con i Soci aventi diritto al voto. Nel caso di Assemblea con rinnovo cariche, la Commissione Verifica Poteri legitimerà inoltre l'effettiva eleggibilità dei candidati.

Comma 2. DIRITTO DI INTERVENTO e LEGITTIMAZIONE VERSO LA SOCIETA'

Possono intervenire all'Assemblea i Soci che risultino in regola con il pagamento delle quote associative. Ogni Socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta. Le deleghe sono conservate in Associazione. Per ogni Socio Ordinario, Sostenitore, Under 30, Benemerito, Onorario è ammessa una sola delega tra queste tipologie di Soci. Le suddette categorie di Soci possono tuttavia rappresentare un voto di un Socio Designato di un Socio Ente solo ed esclusivamente in caso di totale assenza dall'Assemblea dei Soci Designati del suddetto Ente. Il Socio Ente può essere rappresentato solo dai propri Soci Designati, dei quali almeno uno deve essere presente; quest'ultimo, ovvero il delegato presente, può presentare fino ad un massimo di tre deleghe a firma dei soli Soci Designati (deleganti) che fanno capo al suo stesso Socio Ente. In alternativa il Socio Designato presente può rinunciare a rappresentare gli altri Soci Designati del suo Socio Ente acquisendo così il diritto di rappresentare un solo Socio tra le categorie Socio Ordinario, Sostenitore, Under 30, Benemerito, Onorario.

Comma 3. DIRITTO DI VOTO

Il voto di ciascun Socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione ed è subordinato all'accreditamento che consiste nella registrazione della propria presenza da ufficializzare con la Segreteria prima dell'avvio dell'Assemblea. Il Socio che non abbia provveduto ad accreditarsi può comunque accedere all'Assemblea senza esercitare il diritto di voto.

Comma 4. PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea designa il proprio Presidente a maggioranza semplice dei Soci votanti (50%+1 dei presenti e deleganti). Con la stessa maggioranza l'Assemblea nomina pure un Segretario e sceglie fra i Soci, se necessari, due scrutatori. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione e, previo nulla osta da parte della Commissione Verifica Poteri, accerta l'identità, la legittimazione dei presenti e avvia l'Assemblea. Quando tale constatazione è avvenuta, la validità della costituzione non potrà essere infirmata per il fatto che alcuni degli intervenuti abbandonino l'adunanza. Il Presidente dell'Assemblea inoltre regola lo svolgimento della stessa ed accerta i risultati delle votazioni.

Comma 5. COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea dei Soci, sia Ordinaria, sia Straordinaria, è valida in prima convocazione se è presente almeno la metà dei Soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci intervenuti. L'Assemblea Ordinaria delibera con voto favorevole della maggioranza semplice dei Soci votanti (50%+1 dei presenti e deleganti). Le delibere dell'Assemblea Straordinaria sono assunte in caso di voto favorevole di almeno i due terzi dei Soci votanti. Sono fatte salve eventuali diverse e più elevate maggioranze richieste inderogabilmente dalla legge e dal presente Statuto. Le deliberazioni sono prese per alzata di mano, a meno che la maggioranza richieda l'appello nominale. In ogni caso non può essere adottato il voto segreto. Le deliberazioni, prese in conformità della legge e dello statuto sociale, obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti, salvo il diritto di recesso nei casi previsti dalla legge o dal presente statuto. Nel caso di necessità, l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria può essere tenuta anche per via telematica.

Comma 6. VERBALIZZAZIONE

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei Soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei Soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale delle Assemblee aventi ad oggetto le materie di cui alle lettere d), e), f) e g) del precedente art. 13 deve essere redatto da un Notaio.

Statuto AIPnD (in vigore dal 26 Marzo 2021)

Art. 15 – Il Consiglio Direttivo

Comma 1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di undici ad un massimo di venticinque Soci eletti Consiglieri dall'Assemblea Ordinaria dei Soci.

Comma 2. La carica è "ad personam" e quindi non può essere delegata.

Comma 3. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed inizia la sua attività con il proprio insediamento.

Comma 4. Il Consiglio Direttivo:

a) elegge al proprio interno:

- il Presidente dell'Associazione;
- i Vice Presidente dell'Associazione (sino ad un massimo di tre) designando preventivamente l'ordine con cui essi possono sostituire il Presidente;
- il Segretario Generale;
- il Tesoriere;
- i Consiglieri Delegati alle varie attività sociali;

b) nomina il Comitato Esecutivo;

c) nomina le Commissioni e gli Uffici;

d) formula il programma di attività sociale;

e) designa eventuali membri incaricati o altri collaboratori per le attività sociali;

f) emana i Regolamenti interni;

g) convoca l'Assemblea dei Soci;

h) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

i) provvede alla gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione essendo investito di ogni potere necessario;

j) ratifica la costituzione delle Sezioni e la nomina del Delegato delle stesse;

k) delibera circa l'ammissione, la sospensione e la radiazione dei Soci e sulla adozione dei provvedimenti disciplinari in base a quanto deciso e proposto dal Collegio dei Probiviri.

Comma 5. Il Consiglio Direttivo è convocato per iscritto dal Presidente o in sua assenza da uno dei Vice Presidente.

Comma 6. La convocazione viene pubblicata sul sito web dell'Associazione almeno dieci giorni prima della data stabilita.

Comma 7. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando interviene la maggioranza assoluta dei Consiglieri.

Comma 8. Al Consiglio Direttivo possono partecipare i Presidenti Onorari e i Past President, senza diritto di voto.

Comma 9. Il Presidente, a sua discrezione, può invitare altre persone per attività o punti all'OdG di interesse dell'Associazione.

Comma 10. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente dell'Associazione.

Comma 11. I Consiglieri che nel corso del mandato rendessero vacante la carica, vengono sostituiti dai Soci che nella graduatoria elettorale hanno riportato il maggior numero di voti immediatamente dopo l'ultimo eletto.

Comma 12. I Consiglieri subentrati in carica vi permangono sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.

Comma 13. L'assenza, nel mandato di riferimento, di un Consigliere ad almeno cinque Consigli direttivi o tre consecutivi degli stessi ne decreta la decadenza ed il subentro del Socio che nella graduatoria elettorale ha riportato il maggior numero di voti immediatamente dopo l'ultimo eletto.

Statuto AIPnD (in vigore dal 26 Marzo 2021)

Comma 14. Qualora venisse meno la maggioranza dei Consiglieri si deve convocare entro sessanta giorni l'Assemblea dei Soci, affinché proceda a nuove elezioni.

Comma 15. Nel caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, l'Assemblea dovrà essere convocata d'urgenza dal Collegio dei Probiviri a mezzo del suo Presidente che può compiere, nel frattempo, gli atti di ordinaria amministrazione.

Comma 16. Nel caso di opportunità e/o necessità, il Consiglio Direttivo può essere tenuto per via telematica.

Comma 17. Il Presidente dell'Associazione può proporre al Consiglio Direttivo la nomina per cooptazione di rappresentanti di Enti, Aziende, Università e/o Associazioni. I Consiglieri cooptati restano in carica fino alla scadenza del Consiglio che li ha nominati, senza diritto di voto.

Art. 16 – Il Comitato Esecutivo

Comma 1. Le deliberazioni prese dal Consiglio Direttivo sono realizzate dal Comitato Esecutivo, che è composto dai seguenti membri:

- a) il Presidente dell'Associazione;
- b) uno o più Vice Presidente;
- c) il Segretario Generale dell'Associazione;
- d) fino a due Consiglieri nominati dal Consiglio Direttivo nel suo seno;
- e) il Direttore Tecnico ed il Segretario Esecutivo nominati dal Consiglio Direttivo anche esternamente ai suoi membri;
- f) il Tesoriere dell'Associazione;
- g) il Presidente del Consiglio Scientifico, se e quando istituito.

Comma 2. I membri del Comitato Esecutivo facenti parte del Consiglio Direttivo, devono essere in numero inferiore alla metà del numero dei Consiglieri del Consiglio Direttivo stesso.

Comma 3. I membri del Comitato Esecutivo che non facciano parte del Consiglio Direttivo, non hanno diritto di voto.

Comma 4. Nel caso di opportunità e/o necessità, il Consiglio Esecutivo può essere tenuto per via telematica.

Art. 17– Il Presidente dell'Associazione

Comma 1. Il Presidente dell'Associazione è il rappresentante legale dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi ed in giudizio.

Comma 2. Ad esso spetta la firma sociale.

Comma 3. Provvede alla convocazione della Assemblea dei Soci.

Comma 4. È responsabile dell'attuazione delle finalità dell'Associazione e risponde dei fatti amministrativi compiuti in nome e per conto dell'Associazione.

Comma 5. Stipula contratti e firma la corrispondenza dispositiva che impegna l'Associazione, garantisce il rispetto delle norme statutarie.

Comma 6. Il Presidente può essere eletto per un numero massimo di due mandati consecutivi e, comunque, non più di tre mandati.

Art. 18 – I Vice-Presidente dell'Associazione

Comma 1. I Vice Presidente collaborano con il Presidente nella guida dell'Associazione e lo sostituiscono (nell'ordine con cui sono stati preventivamente designati dal Consiglio Direttivo) in tutti quei casi in cui al

Statuto AIPnD (in vigore dal 26 Marzo 2021)

Presidente non è possibile partecipare negli Organi dell'Associazione od in tutte le altre manifestazioni dove è richiesta la sua presenza e, sempre in caso di suo impedimento, di fronte a terzi ed in giudizio.

Art. 19- Il Segretario Generale

Comma 1. Il Segretario Generale collabora con il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e dà esecuzione a quanto stabilito dal Consiglio Direttivo e dal Comitato Esecutivo.

Comma 2. È coadiuvato dal Segretario Esecutivo.

Comma 3. È responsabile della redazione dei verbali del Consiglio Direttivo.

Art. 20- Il Tesoriere

Comma 1. Il Tesoriere dell'Associazione è responsabile dell'amministrazione dell'Associazione secondo le delibere del Consiglio Direttivo.

Art. 21 - I Consiglieri Delegati dell'Associazione

Comma 1. Sono eletti dal Consiglio Direttivo nel suo interno e sono incaricati di sovrintendere e/o eseguire speciali attività associative.

Comma 2. Essi possono anche essere eletti membri del Comitato Esecutivo.

Art. 22 - Il Direttore Tecnico

Comma 1. Il Consiglio Direttivo può nominare un Direttore Tecnico cui affidare il coordinamento di attività scientifiche e tecniche od altre funzioni, nell'ambito dell'attività dell'Associazione di cui all'Art. 4.

Art. 23 - Il Segretario Esecutivo

Comma 1. Il Consiglio Direttivo può nominare un Segretario Esecutivo a cui affidare i seguenti compiti:

- coordinare tutte le attività di segreteria dell'Associazione, avvalendosi del personale di staff
- collaborare con il Segretario Generale.

Art. 24 - Il Presidente Onorario

Comma 1. Il titolo di Presidente Onorario può essere conferito al Presidente dell'Associazione che lascia tale carica dopo almeno due mandati, anche non consecutivi, e viene deliberato dall'Assemblea dei Soci su proposta del CD.

Comma 2. I Presidenti Onorari non possono candidarsi alle cariche elettive dell'Associazione.

Art. 25 -L'Organo di Controllo

Comma 1. L'Organo di Controllo è nominato dall'Assemblea Ordinaria anche in forma monocratica ove ne ricorrano i presupposti di legge.

Comma 2. La composizione e le funzioni dell'Organo di controllo sono quelle determinate dall'art. 30 D.Lgs. 117/2017 qualora ne ricorrano le condizioni.

Art. 26– Il Collegio dei Probiviri

Comma 1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre Membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea Ordinaria per un quadriennio.

Comma 2. Il Collegio dei Probiviri svolge i seguenti compiti:

- dare al Consiglio Direttivo il proprio parere sulla decadenza per radiazione dei Soci;
- comporre amichevolmente tutte le controversie che dovessero insorgere tra Soci ed Associazione, sull'interpretazione e applicazione del presente Statuto e fra i Soci per quanto riguarda problemi e circostanze in contrasto con lo spirito e le finalità associative.

Comma 3. Le decisioni del Collegio dei Probiviri, trasmesse per iscritto al Consiglio Direttivo, dovranno essere motivate e non saranno vincolanti, ma avranno elevato valore morale.

Comma 4. La carica di Membro del Collegio dei Probiviri è incompatibile con quella di Membro del Consiglio Direttivo.

Art. 27 – Consiglio Scientifico, Commissioni di Studio, Uffici, Comitati, Gruppi di Lavoro

Comma 1. La Direzione Scientifica dell'Associazione è affidata al Consiglio Scientifico dell'Associazione.

Comma 2. Esso è composto da un Presidente, da una Giunta Esecutiva costituita dai Coordinatori delle Commissioni di Studio e da Commissioni di Studio su specifici temi regolarmente deliberate dal CD. Al Consiglio Scientifico possono partecipare i membri del Consiglio Direttivo.

Comma 3. Il Presidente del Consiglio Scientifico e la Giunta Esecutiva, sono nominati dal Consiglio Direttivo.

Comma 4. Il Presidente del Consiglio Scientifico è anche Presidente della Giunta Esecutiva.

Comma 5. Il Consiglio Scientifico dura in carica per tutto il periodo del mandato del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Comma 6. Le Commissioni di Studio sono costituite da esperti in discipline scientifiche ed in tecnologie e in settori applicativi che siano Soci dell'Associazione.

Comma 7. Possono far parte delle Commissioni anche esperti non Soci purché questi non superino il venti per cento del numero totale dei Membri di ciascuna Commissione.

Comma 8. La Commissione, con i suoi Membri, viene istituita dal Consiglio Direttivo su proposta della Giunta Esecutiva del Consiglio Scientifico.

Comma 9. Gli Uffici devono essere composti esclusivamente da Soci.

Comma 10. Per i Comitati e i Gruppi di Lavoro, possono far parte anche non Soci, purché questi non superino il 20% dei Membri di ciascun Gruppo o Comitato.

Comma 11. Gli Uffici, i Comitati ed i Gruppi di Lavoro sono nominati dal Consiglio Direttivo.

Titolo Quinto - LE SEZIONI

Art. 28 - Costituzione

Comma 1. Nell'ambito dell'Associazione possono essere costituite delle Sezioni nelle diverse zone geografiche del territorio nazionale, purché ad esse aderiscano almeno quindici Soci dell'Associazione.

Comma 2. La Costituzione della Sezione deve essere ratificata dal Consiglio Direttivo.

Comma 3. Le Sezioni eleggono quale proprio rappresentante il Delegato di Sezione.

Comma 4. La Sezione sottopone ogni anno al Consiglio Direttivo, per approvazione, un programma di attività.

Comma 5. Le attività delle Sezioni devono essere compatibili con il presente Statuto.

Comma 6. Le Sezioni dovranno darsi un Regolamento che verrà sottoposto al Consiglio Direttivo per approvazione.

Art. 29 - Il Delegato di Sezione

Comma 1. Il Delegato di Sezione è eletto dai componenti della Sezione e tale nomina è ratificata dal Consiglio Direttivo.

Comma 2. Il Delegato organizza contatti tra i Soci residenti nella zona e di questi con l'Associazione.

Comma 3. Esso riferisce direttamente al Consiglio Direttivo.

Titolo Sesto – I MEMBRI INCARICATI

Art. 30 – I Membri Corrispondenti

Comma 1. Essi sono nominati dal Consiglio Direttivo fra i Soci Ordinari residenti sia in Italia, che all'estero.

Comma 2. Devono curare gli interessi dell'Associazione nella zona di influenza loro assegnata, dare assistenza, per quanto sia nelle loro possibilità, ai Soci in essa residenti, riferire prontamente al Consiglio Direttivo su tutto ciò che concerne l'attività e le iniziative svolte dai Soci nella zona che implichino ed impegnino l'Associazione.

Art. 31 – I Membri Collaboratori

Comma 1. Essi sono nominati dal Consiglio Direttivo fra i Soci Ordinari e sono incaricati di svolgere particolari e ben definiti compiti relativi alle attività dell'Associazione.

Titolo Settimo – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 32 – Caratteristiche del provvedimento

Comma 1. I Soci che incorrano in inadempimenti agli obblighi derivanti dal presente Statuto o per i quali siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo, possono essere sottoposti ai seguenti provvedimenti disciplinari:

- la deplorazione;
- la sospensione;
- la radiazione.

Art. 33 – Meccanismi del provvedimento

Comma 1. I provvedimenti di cui all'Art. 34 sono adottati, sentito il Socio interessato e sentito il parere del Collegio dei Probiviri, dal Consiglio Direttivo il quale decide altresì in merito alla decorrenza ed al regolamento dei rapporti.

Comma 2. Avverso ai provvedimenti è ammesso il ricorso all'Assemblea Ordinaria.

Titolo Ottavo – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 34 – Modifiche allo Statuto

Comma 1. Lo Statuto può essere modificato solo nella maniera prevista nel presente articolo.

Comma 2. Le modifiche allo Statuto possono essere proposte con le modalità seguenti:

- da parte di Soci, in numero non inferiore a un decimo dei Soci, al Consiglio Direttivo attraverso petizioni contenenti la sostanza degli emendamenti; il Consiglio Direttivo sottomette, per l'adozione, gli emendamenti proposti dalle suddette petizioni all'Assemblea straordinaria dell'Associazione che comunque deve essere convocata entro sei mesi, pena la decadenza del Consiglio Direttivo;
- da parte del Consiglio Direttivo che può, con voto favorevole di almeno due terzi dei componenti presenti, sottoporre all'Assemblea Straordinaria dell'Associazione per l'adozione le modifiche allo Statuto proposte

Comma 3. La notifica delle proposte di emendamento allo Statuto sarà inviata ai Soci almeno sessanta giorni prima della data dell'Assemblea Straordinaria nella quale gli emendamenti dovranno essere considerati.

Comma 4. Gli emendamenti saranno adottati con voto favorevole di almeno i due terzi dei Soci presenti (o rappresentati) alla suddetta Assemblea Straordinaria.

Comma 5. Gli emendamenti allo Statuto andranno in vigore dopo la loro adozione da parte dell'Assemblea Straordinaria con decorrenza stabilita dalla medesima Assemblea.

Art. 35 I Regolamenti

Comma 1. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di adottare ed emanare Regolamenti dell'Associazione compatibili con il presente Statuto.

Comma 2. I Regolamenti possono essere operativi dopo l'approvazione del Consiglio Direttivo, ma debbono comunque essere sottoposti alla ratifica dell'Assemblea Ordinaria immediatamente successiva alla emanazione dei Regolamenti stessi.

Art. 36 – Durata dell'Associazione

Comma 1. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 37 – Scioglimento dell'Associazione

Comma 1. L'Associazione non potrà sciogliersi che per il voto dell'Assemblea come previsto dall'art. 13 del presente Statuto.

Comma 2. In caso di scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri enti del Terzo Settore, da scegliersi mediante voto dell'Assemblea Straordinaria su proposta del Consiglio Direttivo.

Comma 3. In assenza di delibera di cui al comma precedente, il patrimonio residuo verrà devoluto a Fondazione Italia.

Comma 4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi dovranno essere coerenti con le previsioni di cui all'art. 9 D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni

Art. 38 – Disposizioni finali

Comma 1. Il presente Statuto approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci in data odierna deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione e si intende ad ogni effetto sostitutivo, a decorrere dalla data odierna, dello Statuto precedente.